

80/3-15

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

16 LUGLIO 2015

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta d'urgenza del **16 Luglio 2015**, alle ore **18,30** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Francesco DANIELE**, che presiede la seduta,

i Consiglieri: **BELLO, BOLOGNESI, BOSTICCO, CANELLI, CARDILE, DELIZZOS, FURNARI, GENINATTI TOGLI, GRASSANO, IANNETTI, MAGAZZU', NOCCETTI, OLMEO, PAOLI, PILLONI, RUSSO, STALTERI, STEFANELLI, TORCHIO e TROISE**

In totale, con il Presidente, n. 21 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **CASCIOLA, DONNA, MILETTO e VALLE**

Con l'assistenza del Segretario Dr.ssa Porzia IENOTTICO

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI TORINO. MODIFICHE ARTICOLO 21-DILAZIONE,SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI TORINO. MODIFICHE ARTICOLO 21- DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO.

Il Presidente DANIELE, di concerto con il Coordinatore della I^a Commissione CANELLI, riferisce:

Il Servizio Centrale Consiglio Comunale con nota del 14/07/2015 prot. n. 1027, pervenuta alla Circoscrizione in data 14/07/2015 prot. n. 8814, ha richiesto di esprimere il parere di competenza, ai sensi degli artt. 43-44 del Regolamento del Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2015 2380/013 avente per oggetto "Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Torino. Modifiche articolo 21. Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento".

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 19 maggio 2015 (mecc. 2015 02140/013) con la quale veniva deliberato il potenziamento delle attività di sostegno alle entrate con lo scopo di incrementare le entrate di cassa alla luce del nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata che impone la registrazione di tutte le obbligazioni (attive e passive) nell'esercizio contabile in cui esse si sono perfezionate, ma con la conseguente imputazione all'esercizio in cui esse vengono a scadenza;

Tenuto conto che alcune particolari tipologie di entrata, pur essendo accertate per competenza, presentano caratteristiche di difficile esazione e devono quindi essere imputate al Fondo crediti di dubbia esigibilità, ossia un accantonamento di fondi che non si prevede di incassare nell'anno, generando di conseguenza una conseguente contrazione della possibilità di spesa, la deliberazione suindicata ha evidenziato le linee guida in materia di sostegno all'attività di entrata che si possono così riassumere:

- a) massimo coordinamento e razionalizzazione dei processi di recupero bonario per posizioni debitorie complessive;
- b) attenzione alle specificità dei singoli crediti;
- c) differenziazione degli strumenti di recupero coattivo;
- d) costituzione di un nucleo operativo di sostegno all'entrata;

e) modificazione del regolamento delle entrate tributarie e definizione da parte del Consiglio Comunale dei criteri e dei parametri per definire la reale situazione di obiettiva difficoltà economica prevista per la concessione dei piani rateali;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ai sensi del quale l'ente ha discrezionalità nel disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, entro i limiti definiti dal legislatore nazionale, si ritiene opportuno e conveniente apportare alcune variazioni al disposto attuale dell'articolo 21 del regolamento delle entrate tributarie della Città n. 267.

Si ritiene altresì opportuno uniformare gli attuali e diversi regolamenti comunali che disciplinano la materia della rateazione al fine di unificare, per quanto possibile, i diversi criteri attualmente in vigore.

Per quanto riguarda la rateazione "ordinaria" si ritiene opportuno introdurre dei limiti generali di accesso al fine di contrastare il ricorso sistematico alla rateazione ed alla dilazione dei pagamenti da parte di chi non si trova in situazione di obiettiva difficoltà economica.

In particolare :

- le persone fisiche potranno accedere alla rateazione solamente in seguito alla presentazione del valore dell'indicatore della propria situazione economica equivalente cosiddetto ISEE (i cui valori saranno individuati annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento annuale relativo agli indirizzi tariffari);
- tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (ditte individuali, società, persone giuridiche, associazioni, ecc.) potranno accedere solamente in seguito alla presentazione di adeguata documentazione che attesti la situazione di obiettiva difficoltà economica, sulla base dei parametri/indicatori deliberati annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari.

Nel contempo, al fine di temperare parzialmente l'introduzione della sopra descritta limitazione generale e nell'intento di offrire ai soggetti diversi dalle persone fisiche una soluzione semplificata di dilazione del pagamento, si ritiene di introdurre un piano rateale di breve durata, non eccedente le dodici rate mensili, per accedere al quale non sarà necessario presentare alcuna documentazione attestante la propria situazione economica.

Al fine di salvaguardare l'equità di trattamento rispetto ai contribuenti puntuali nel pagamento, verranno richiesti gli interessi previsti dal presente regolamento, oltre alle spese di istruttoria previste per tutti i piani rateali.

Tenuto conto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2013, che ha disciplinato la rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall'articolo 52, comma 3, del Decreto Legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 98 del 2013, al fine di facilitare le modalità di pagamento a sostegno dei contribuenti più deboli e - nel contempo - per corrispondere all'esigenza di garantire le tempistiche dei flussi di pagamento, massimizzando la solvibilità del credito, il limite minimo di accesso alla rateazione viene ribassato (da Euro 300,00 ad Euro 200,00) al fine di massimizzare il ricorso da parte di chi ne abbia necessità a forme sostenibili di pagamento (soluzione del debito).

Tenuto conto anche della drammatica congiuntura economica, che ha colpito sia le famiglie, sia le imprese e le attività economiche, e dovendo in ogni caso garantire ai contribuenti le condizioni occorrenti all'assolvimento dei propri obblighi tributari, in ossequio al principio di equità fiscale e nel rispetto della normativa tributaria, viene introdotto un piano di rateazione "straordinario", al fine di offrire un'ultima possibilità a chi è già moroso.

Non soltanto, verrà consentito l'accesso alla rateazione ordinaria anche nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo, consentendone la contestuale revoca con il pagamento delle prime tre rate. Nel regime precedente, in presenza di fermo, la rateazione non era consentita ed il fermo poteva essere rimosso solo con l'intero pagamento del dovuto.

La decadenza automatica dal beneficio della rateazione avverrà nel caso di mancato pagamento di quattro rate, a differenza del regime attuale, che prevede la decadenza a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata.

La rateazione "straordinaria" viene introdotta nel caso in cui sussistano morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni o decadenza da precedenti piani rateali. Viene concessa una volta soltanto ed il nuovo piano rateale deve includere tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, maturate nei confronti della Città, anche relative ad altre entrate (extratributarie). La concessione di tale nuova tipologia di rateazione (straordinaria) è subordinata alla corresponsione immediata delle prime tre rate del nuovo piano rateale; la durata del piano rateale è correlata all'importo del debito, e per l'accesso alla rateazione straordinaria non sarà necessario presentare alcuna documentazione attestante la propria situazione economica. L'adesione ad una rateazione straordinaria consente di accedere nuovamente ad una rateazione ordinaria, secondo le regole previste per quest'ultima.

La durata del piano rateale, sia ordinario sia straordinario, non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è uguale o inferiore ad Euro 7.000,00 ed i cinque anni, se l'importo è superiore a tale soglia.

L'ammontare minimo della rata viene confermato in Euro 50,00.

Al fine di considerare le sopraggiunte difficoltà economiche dovute alla particolare congiuntura, viene introdotta la possibilità, per chi è in regola con il pagamento dei piani rateali, di sospendere o aumentare la durata del piano rateale, fino a dodici mesi, per cause giustificative individuate annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari.

Infine, è stata introdotta l'obbligatorietà di presentare garanzia fideiussoria solo per importi elevati (superiori a 50.000,00 Euro), in presenza della quale verrà concesso un incremento del numero delle rate, rispetto al piano rateale concedibile, per un massimo di dodici rate.

Tale parere è stato discusso nella I° Commissione congiunta con la Circoscrizione 4 convocata in data 14 luglio 2015.

Preso atto che durante il dibattito non sono emerse osservazioni contrarie al provvedimento in oggetto.

Alla luce di quanto suesposto, si propone di esprimere **parere favorevole** in merito alla

proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 2380/013 avente per oggetto "Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Torino. Modifiche articolo 21. Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art.63 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/9) del 13 maggio 1996,, esecutiva dal 23/07/96 e n. 175 (n.mecc. 9604113/49) esecutiva dal 23/07/96,il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è

favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere **parere favorevole** in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 2380/013 avente per oggetto "Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Torino. Modifiche articolo 21. Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento".

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	21
Astenuti	7 (Bello, Bolognesi, Bosticco, Furnari, Geninatti Togli, Iannetti e Noccetti)
Votanti	14
Voti favorevoli	14

DELIBERA

di esprimere **parere favorevole** in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 2380/013 avente per oggetto "Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Torino. Modifiche articolo 21. Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento".